

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1311

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CITARISTI, VISCARDI, ABETE, BIANCHINI, FERRARI SIL-  
VESTRO, MERLONI, BONFERRONI, BRICCOLA, ORSENIGO**

*Presentata il 16 febbraio 1984*

**Integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente  
interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tutti i paesi industrializzati il sostegno pubblico a programmi di ricerca e di innovazione presentati da piccole e medie imprese segue procedure diverse da quelle adottate per le grandi imprese. Non infrequentemente le stesse procedure sono condotte a livello addirittura decentrato.

La legge n. 46 del 1982, pur avendo messo a disposizione del sistema industriale un nuovo strumento di intervento quale il Fondo per l'innovazione, di fatto, per quanto concerne le piccole imprese, non è riuscita ad abbandonare il vecchio sistema della riserva, rivedibile peraltro al ribasso di anno in anno. La circostanza che a tutt'oggi, a circa due anni dall'entra-

ta in vigore della legge, neanche una lira sia stata erogata dimostra inoltre che, nonostante tutto, anche le migliori intenzioni del legislatore risultano vanificate a livello applicativo.

Tale stato di cose — se negativo in assoluto — appare particolarmente penalizzante per le piccole imprese le quali alla fine, di fatto, rinunciano alla stessa presentazione delle domande e, quindi, alla quota loro riservata che finisce per essere « riciclata » a favore delle grandi imprese o, nel migliore dei casi, viene utilizzata dalle piccole imprese per finalità diverse (si veda la recente legge n. 696 del 1983 concernente l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese).

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Quanto sopra premesso, volendo analizzare le varie fasi procedurali connesse agli interventi del Fondo innovazione si possono individuare:

a) una fase di istruttoria che spetta al Ministro dell'industria;

b) una fase di esame e di verifica che spetta al CIPI;

c) una fase di stipula-erogazione che spetta di nuovo al Ministro dell'industria.

Balza subito all'evidenza la superfluità e la ridondanza della fase intermedia, che se può essere giustificata per iniziative di grosso impegno, certo non ha ragione d'es-

sere per programmi dell'ordine di qualche centinaio di milioni che per un organismo politico quale il CIPI costituiscono un inutile carico di lavoro.

Con la proposta di legge che si presenta si intende eliminare tale fase intermedia, che sinora ha impegnato per ogni programma almeno 4-5 mesi di tempo, e ricondurre la verifica del CIPI al silenzio-assenso per tutti quei programmi presentati da piccole e medie imprese che non superino gli 800 milioni di costo.

Resta evidentemente salva per il CIPI la competenza a definire le modalità istruttorie alle quali dovrà attenersi il Ministero dell'industria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — Fermo restando quanto stabilito al primo comma dell'articolo 16 della presente legge, non si fa luogo a delibera del CIPI per i programmi presentati da piccole e medie imprese, il cui costo globale sia inferiore a 800 milioni di lire.

Nel caso di cui al comma precedente, il Ministro dell'industria, a seguito di propria delibera di intervento, stipula direttamente il contratto con l'impresa dandone comunicazione al CIPI.

Ove da parte del CIPI non si avanzino rilievi entro venti giorni, il contratto stesso diviene operativo ».